



VINMM
STUDIO LEGALE

NISINI IANNIELLO VANNUCCI ZAULI MAFFEI MARTINI

AVV. ELISA VANNUCCI ZAULI
FIRENZE – Viale dei Mille 50 (50131)
VIAREGGIO - Via Roma 24 (55049)
Tel. 0584-840376 - Fax: 0584-556000
E-mail. vannuccizauli@vinmmstudiolegale.it
PEC: elisa.vannuccizauli@firenze.pecavvocati.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

DELLA REGIONE TOSCANA

RICORRONO

l'Avv. **Claudia Calamai** (C.F.: CLMCLD84R47L833F), in qualità di Amministratrice di sostegno del signor **Manuel Hamza Manaf** (C.F.: MNFMLH94A30J628J), nato il 30.01.1994 a Pietrasanta (LU) e ivi residente in Via Pea n. 4 e la signora **Annalisa Pelliccia** (C.F.: PLLNLS92D51C632J), nata a Chieti (CH) il 11.04.2024 e residente in Pietrasanta (LU), Via Pea n. 4, rappresentati e difesi dall'Avv. **Elisa Vannucci Zauli** (C.F.: VNNLSE80B42G628K) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in 50131 – Firenze (FI), Viale dei Mille n. 50, come da mandato in calce al presente atto in foglio separato sottoscritto e con firma digitale e congiunto mediante strumenti informatici.

Il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il n. di fax 0584/55.60.00 e alla PEC: elisa.vannuccizauli@firenze.pecavvocati.it;

contro

- il **Comune di Pietrasanta** (C.F.: 00188210462), in persona del Sindaco *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, in 55045 – Pietrasanta (LU), Piazza Matteotti n. 29 (PEC: comune.pietrasanta@postacert.toscana.it);
- **E.R.P. Lucca s.r.l.** (C.F.: 92033160463), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la sede legale in 55100 – Lucca, Piazza della Concordia n. 15 (PEC: info@pec.erplucca.it).

e nei confronti di

di tutti i soggetti presenti nella graduatoria attualmente vigente relativa al Bando per l'assegnazione di alloggi ERP approvato dal Comune di Pietrasanta con determinazione dirigenziale n. 554 del 23.03.2023, che siano collocati in posizione migliore del signor Manaf e che, pertanto, possano essere pregiudicati dall'accoglimento del presente ricorso;

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIONE,

- del provvedimento di decadenza dall'assegnazione di alloggio E.R.P. di proprietà del Comune di Pietrasanta e risoluzione del contratto di locazione con contestuale rilascio dell'immobile sito in 55045 – Pietrasanta (LU), via Pea n. 4, notificato in data 15.07.2024 alla signora Annalisa Pelliccia e in data 1.10.2024 all'Amministratrice di sostegno del signor

Manuel Manaf Hamza (**doc. 5 e 5bis**); nonché,

PER L'ANNULLAMENTO IN PARTE OUA.

- della graduatoria rettificata dal Comune di Pietrasanta, mai pubblicata (e della eventuale determina di incognito numero e data con cui la stessa sia stata approvata), nella parte in cui il signor **Manuel Hamza Manaf** risulta riportare 10 punti invece che 13;
- di qualsiasi atto presupposto, connesso o consequenziale, anche di incognito numero e data, che possa assumere portata lesiva per i ricorrenti.

* * *

FATTO

A) In data 31.05.2023 il signor Manaf Manuel Hamza presentava domanda di partecipazione (**doc. 1**) al bando per l'assegnazione di alloggi ERP approvato dal Comune di Pietrasanta con determinazione dirigenziale n. 554 del 23.03.2023 (**doc. 1bis**).

B) Il signor Manaf inizialmente risultava collocato alla posizione n. 8 della graduatoria con punti 14 e il Comune di Pietrasanta in data 10.01.2024, dopo aver verificato **concretamente** il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda, provvedeva ad assegnargli l'alloggio ERP sito in Via Pea 4 a Pietrasanta (**doc. 2**), nel quale andava ad abitare con la sua coniuge, signora Annalisa Pelliccia, anch'essa ricorrente.

C) Con nota del 15.05.2024, prot. 27756, il Comune di Pietrasanta avviava il procedimento per l'annullamento in autotutela del provvedimento di assegnazione di alloggio ERP a favore del signor Manaf (**doc. 3**).

D) Nella comunicazione di avvio procedimento il Comune riferiva unicamente che *“a seguito di riesame autonomo e di ufficio della richiesta del signor Manuel Manaf di assegnazione dell'alloggio ERP, si è riscontrata una errata attribuzione del punteggio, tale da incidere e modificare la posizione del richiedente in graduatoria. Tale nuovo punteggio collocherebbe il sig. Manaf in posizione tale da non rientrare al momento, né al tempo del provvedimento di assegnazione, tra i beneficiari di alloggio ERP adeguato al nucleo”*.

E)

[REDACTED] o (**doc. 4**), il [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] a

F) Il Comune di Pietrasanta concludeva il procedimento adottando il provvedimento di “*decadenza dall’assegnazione di alloggio E.R.P. di proprietà del Comune di Pietrasanta (art. 38, c. 3, p. n), e risoluzione del contratto di locazione con contestuale rilascio dell’immobile sito in 55045 – Pietrasanta (LU), via Pea n. 4*”, notificato in data 15.07.2024 alla signora Annalisa Pelliccia (**doc. 5**) e in data 1.10.2024 all’Amministratrice di sostegno del signor Manaf Manuel Hamza (**doc. 5bis**).

G) A sostegno di tale provvedimento il Comune riferiva che il punteggio assegnato originariamente al signor Manaf doveva essere rideterminato **da 14 punti a 10 punti** per due ragioni:

- erroneamente erano stati attribuiti al signor Manaf punti n. 2 per il criterio a-4 (soggetto certificato invalido) previsto per un’invalidità pari al 100%, mentre il soggetto aveva flaggato nella domanda solo l’opzione “invalidità pari o superiore al 67%” e quindi gli spettava solo 1 punto;

- il signor Manaf ha indicato di rientrare nella condizione b-3 (“*abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati, il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso*” – 3 punti), mentre in realtà lo stesso – secondo il Comune – non si trovava in tale condizione, non essendo peraltro l’emergenza abitativa equiparabile al disagio abitativo, dato unicamente dalla mancanza di condizioni idonee per l’abitabilità dell’alloggio dove il soggetto dimora al momento della domanda.

Il punteggio in tal modo rettificato e la conseguente rettifica della posizione del signor Manaf in graduatoria, secondo il Comune, non consentivano più l’assegnazione di un alloggio ERP a quest’ultimo.

La graduatoria rettificata non ci risulta mai pubblicata dal Comune di Pietrasanta.

Essa ha comunque durata ordinaria di 4 anni in forza di quanto previsto dall’art. 7, comma 2, L.R.T. 2/2019, con la conseguenza che il ricorrente ha interesse ad essere collocato nella corretta posizione in graduatoria (secondo i criteri di cui si dirà *infra*), non solo ai fini della conservazione dell’alloggio qui in discussione ma, in ipotesi, anche per aspirare in futuro all’assegnazione di un alloggio eventualmente restituito da soggetti collocati in posizione

migliore, che siano stati dichiarati decaduti dall'assegnazione e costretti a lasciarlo.

*

Il provvedimento impugnato, in particolare, risulta illegittimo e lesivo degli interessi dei ricorrenti per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST.;

- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1, 2 e 3 L. 241/1990;

- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 8, 14 E 36 DELLA l.r.t. 2/2019;

- ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E CARENZA DELLA MOTIVAZIONE.

Il provvedimento di decadenza è illegittimo in quanto in realtà il concetto di "disagio abitativo" rilevante ai fini dell'assegnazione degli alloggi ERP, per quanto emerge dalla stessa disciplina di settore contenuta nella L.R.T. 2/2019, non è ristretto alla mera inidoneità abitativa dell'alloggio posseduto al momento della domanda, ma anche *"alla presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido al 100 per cento con necessità di assistenza continua e/o un soggetto, portatore di handicap o affetto da disagio psichico, riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la cui situazione non possa essere altrimenti presa in carico a livello socio-sanitario"* (si veda l'art. 14 della L.R.T. cit., che definisce le fattispecie che rientrano nel concetto di "disagio abitativo").

[REDACTED]

(doc. 6), [REDACTED]

[REDACTED]

Si tenga conto che il signor Manaf Manuel Hamza è un giovane di 30 anni attualmente sottoposto ad amministrazione di sostegno, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Ma vi è di più.

Infatti, con l’evasione dell’istanza di accesso agli atti, il Comune di Pietrasanta ha trasmesso all’Amministratore di sostegno del ricorrente anche la comunicazione del 2.01.2024 (doc. 10), con cui l’Ufficio Casa ha **convocato** il ricorrente per le “verifiche preliminari” all’eventuale assegnazione di alloggio.

In tale comunicazione si dice espressamente che, *“nel caso che abbia conseguito punteggio in*

relazione alla situazione di grave disagio abitativo, occorrerà verificare la permanenza delle condizioni che hanno consentito l'attribuzione del relativo punteggio. In mancanza dovrà essere provveduto a ricollocarla in graduatoria a punteggio inferiore L.R.T. n. 2/2019)".

Dunque, è indubbio che l'Ufficio Casa abbia concretamente verificato, prima dell'atto di assegnazione del 10.01.2024, la sussistenza della condizione di "disagio abitativo" del ricorrente e la sua idoneità a consentire a quest'ultimo il punteggio di 3 punti.

Ma, è ragionevole che sia così, atteso che la sussistenza dei requisiti per l'assegnazione va verificata sotto il profilo **sostanziale** e, pertanto, al di là della specifica fattispecie flaggata dal ricorrente, ciò che conta è se questo potesse o meno concretamente dimostrare di avere, a quel momento, una condizione di grave "disagio abitativo" secondo la nozione di tale concetto fatta propria dalla normativa di settore.

[REDACTED]

Ma, addirittura il Regolamento comunale recante misure "per l'emergenza abitativa ed accompagnamento alla locazione di mercato", approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 47/2016 (doc. 11), seppur a fini diversi, all'art. 2 prevede che "si intende per emergenza abitativa una condizione di grave disagio, derivante da una situazione contingibile e urgente tale da mettere a rischio una singola persona o il nucleo familiare.

E tra queste, dopo una serie di fattispecie relative ad un deficit qualitativo dell'alloggio, si contempla anche la seguente:

(...)

8. gravi cause sociali o sanitarie accertate e attestate dai Servizi Sociali e specialistici, per nuclei familiari loro in carico, per i quali la risorsa "casa", collegata ad altri interventi sociali mirati, è determinante per il reinserimento sociale ed il recupero dell'autonomia", ovvero proprio la fattispecie in cui rientra il ricorrente (!).

In conclusione, da quanto sopra si evince che l'originaria attribuzione dei 3 punti per il

“disagio abitativo” al ricorrente, non era frutto di un errore, ma di una scelta consapevole dell’Amministrazione che all’epoca ha ritenuto, correttamente, di attribuire al concetto di “disagio abitativo” un’estensione più ampia, in linea con la Legge Regionale e il regolamento comunale di settore.

[REDACTED]

Quindi:

a) in primo luogo, il punteggio del ricorrente doveva essere rettificato solo di 1 punto, relativo alla condizione di invalidità, ma non dei 3 punti relativi alla condizione di disagio abitativo, essendo l’estensione applicativa di questo concetto più ampia di quella affermata dal Comune nella motivazione del provvedimento impugnato;

b) in ipotesi, il provvedimento di decadenza/annullamento in autotutela impugnato doveva essere motivato anche con riferimento agli altri presupposti indicati dall’art. 21 *nonies* della L. 241/90, ovvero

- sussistenza di ragioni di interesse pubblico
- considerazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

Ma, in relazione a questi aspetti, il provvedimento impugnato non contiene alcuna specifica motivazione, mentre qui avrebbe quantomeno dovuto essere preso in considerazione l’interesse pubblico al recupero e reinserimento del ricorrente e alla salvaguardia del suo nucleo familiare, atteso che l’obiettivo della LRT 2/2019 è sì quello di soddisfare il fabbisogno abitativo primario, ma soprattutto con lo scopo di ridurre il disagio abitativo dei nuclei familiari, nonché di particolari categorie sociali in condizioni di svantaggio.

A tal proposito, si ricorda che, proprio con riferimento ad un provvedimento di annullamento in autotutela dell'assegnazione di alloggi ERP, il Consiglio di Stato ha chiarito che, *“in tale specifico contesto, il disposto annullamento del provvedimento di assegnazione dell'alloggio avrebbe richiesto un'adeguata motivazione in ordine alle sottostanti ragioni d'interesse pubblico, anche nella prospettiva della loro comparazione con gli interessi dei soggetti coinvolti; ...”* (Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 2020, n. 1872).

In entrambi i casi, dunque, dovrà essere accertata l'illegittimità del provvedimento impugnato, e per l'effetto questo dovrà essere annullato, con nuova rettifica della graduatoria considerando il ricorrente a 13 punti, invece che a 10 punti come dichiarato dall'Ufficio Casa del Comune di Pietrasanta.

* * *

3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST.;

- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1, 2 e 3 L. 241/1990;

- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 12, 36 E 38 L.R.T. 2/2019;

- ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA' DELLA MOTIVAZIONE E CARENZA DEI PRESUPPOSTI.

Il provvedimento impugnato è inoltre illegittimo per i presupposti normativi su cui esso si fonda.

Esso, infatti, come emerge dall'oggetto, è stato adottato ai sensi dell'art. 38, comma 3, p. n) L.R.T. 2/2019, ovvero ai sensi della disposizione che riguarda la verifica in ordine alla **permanenza** dei requisiti (originariamente esistenti) in capo ai soggetti legittimamente assegnatari dell'alloggio.

Peraltro si cita anche un requisito errato, perché la lettera n) fa riferimento al caso in cui l'assegnatario risulti disporre (successivamente all'assegnazione) *“i un valore della situazione economica equivalente (ISEE) superiore al limite della prima fascia del valore ISEE stabilita dalla Regione ...”*.

Nel caso di specie, invece, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 36 della L.R. Toscana 2/2019 il quale, al primo comma, stabilisce che *“qualora da accertamenti successivi alla formulazione della graduatoria emerga che il richiedente non era in possesso dei necessari requisiti di accesso o delle condizioni sociali, economiche, familiari e abitative dichiarate nella domanda di partecipazione al bando, il comune provvede all'esclusione del richiedente”*

dalla graduatoria ovvero alla ricollocazione dello stesso, a seguito della cancellazione dei punteggi precedentemente assegnati”.

Ma, anche ammettendo che prevalga il contenuto sostanziale del provvedimento, va detto che comunque l’art. 36 limita le ipotesi di esclusione ai soli casi in cui la carenza dei requisiti per l’assegnazione emerga dai controlli previsti nella fase intercorrente tra la pubblicazione della graduatoria provvisoria (qui approvata con Determinazione dirigenziale 1633/2023 pubblicata il 21.09.2023 - v. **doc 12** premesse al **doc. 5**) e l’assegnazione dell’alloggio (v. art. 12, comma 1, LRT 2/2019) ovvero nella fase di verifica concreta sul possesso dei requisiti *pre*-assegnazione, che qui il Comune, come abbiamo visto sopra, ha avviato con la comunicazione del 2.01.2024 (doc. 10), con cui l’Ufficio Casa ha **convocato** il ricorrente per le “verifiche preliminari” all’eventuale assegnazione di alloggio.

Ed infatti, mentre al comma 1 dell’art. 36 si legge: *“qualora da accertamenti successivi alla formulazione della graduatoria emerge che il richiedente non era in possesso dei necessari requisiti di accesso o delle condizioni sociali, economiche, familiari e abitative dichiarate nella domanda di partecipazione al bando, il comune provvede all’esclusione del richiedente dalla graduatoria*”, al comma 2 si prevede che *“**qualora da accertamenti successivi al provvedimento di assegnazione dell’alloggio emerge che l’assegnazione stessa sia avvenuta in contrasto con le norme vigenti o sia stata ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false**, il comune adotta il relativo provvedimento di annullamento”*.

Dunque è evidente che la carenza originaria dei requisiti può rilevare come causa di esclusione solo se accertata nella fase a ciò deputata, come del resto è giusto che sia visto che qui la legge di settore onera l’Amministrazione procedente di una verifica concreta sulla sussistenza di tali requisiti, anche per evitare il consolidarsi di ipotesi di legittimo affidamento.

Una volta assegnato l’alloggio, in sostanza, si dà per accertato che i requisiti sussistano, cosicché l’annullamento può avvenire solo se tale accertamento sia stato “distorto” da dichiarazioni false dell’assegnatario o da violazioni di legge di altro tipo.

[REDACTED]

[REDACTED]

Anche per tale ragione, dunque, il provvedimento impugnato risulta illegittimo e dovrà essere annullato, con riattribuzione al ricorrente dei 3 punti afferenti alla condizione di “disagio abitativo”.

* * *

3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST.;

- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1 E 7 L. 241/1990;

- ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

I motivi che precedono sono peraltro aggravati dal fatto che, nel caso di specie, la comunicazione di avvio del procedimento del 15.05.2024 (doc. 3) non specificava quali fossero gli errori di attribuzione del punteggio riscontrati dal Comune di Pietrasanta.

Questo rende il provvedimento impugnato illegittimo per violazione delle garanzie partecipative, in questo caso previste dal combinato disposto degli artt. 7 e 10 della Legge 241/90, *“che hanno ha lo scopo di promuovere un'effettiva partecipazione dell'istante all'esercizio del potere amministrativo, sollecitando un contraddittorio procedimentale in funzione collaborativa e difensiva, le cui positive ricadute si apprezzano - oltre che per l'anticipata acquisizione in sede procedimentale di contestazioni (di natura difensiva) suscettibili di evidenziare eventuali profili di illegittimità delle ragioni ostantive preannunciate dall'Amministrazione - anche sul piano della tendenziale completezza dell'istruttoria che, in tal modo, viene ad offrire all'Autorità decidente l'intero spettro degli interessi coinvolti dall'azione amministrativa”* (Consiglio di Stato sez. III, 28/03/2023, n.3140, seppur relativo all'art. 10 bis, ma ovviamente i principi valgono in egual misura per l'art. 7 nei procedimenti, come questo, avviati d'ufficio).

Nel caso di specie, infatti, la mancata precisazione delle cause di rettifica della graduatoria ha consentito all'amministratore di sostegno di formulare solo generiche osservazioni, inidonee ad incidere utilmente sul provvedimento finale, dove peraltro non sono neppure state controdedotte, anche solo sinteticamente.

Ed in merito la giurisprudenza ha più volte ribadito che *“il rispetto delle regole partecipative cristallizzate dalla citata legge n. 241/1990 e della ratio che le anima, impone che la comunicazione di avvio del procedimento venga effettuata in tempo e con modalità tali da consentire la partecipazione influente ed efficace dei soggetti interessati al processo*

decisionale destinato a sfociare nella determinazione finale potenzialmente lesiva. Ne deriva che il rispetto formale della disciplina di legge non esclude l'effetto invalidante sortito da una condotta amministrativa che, nel suo complesso, finisca per impedire una partecipazione utile da parte del soggetto portatore di un interesse giuridicamente qualificato e differenziato" (Cons. Stato, sez. V, 13 giugno 2012, n. 3470).

In sostanza, pur non essendo richiesta alla comunicazione di avvio procedimento una motivazione dettagliata ed argomentata, è però indubbio che, al fine di consentire al privato un utile apporto procedimentale, nella fase di avvio devono però essere indicati con precisione quantomeno i profili in cui si sostanzia la vicenda oggetto di contestazione e soprattutto almeno gli elementi utili a consentire all'interessato l'individuazione delle violazioni riscontrate dall'Amministrazione (v. *ex multis*, T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 19 settembre 2017, n. 9798).

E questo vale anche volendo considerare l'attività che ci occupa come vincolata, poiché in realtà, non solo nel caso in esame comunque la comunicazione ex art. 7 L. 241/90 è stata inoltrata al ricorrente, ma perché soprattutto, come abbiamo visto sopra, qui si discute della corretta interpretazione da attribuire al concetto di "disagio abitativo" e le argomentazioni spese oggi avrebbero potuto essere spese più efficacemente in sede di partecipazione procedimentale, evitando così all'Amministrazione un inutile contenzioso.

* * *

ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE,

Nel caso di specie si rende necessaria la sospensione cautelare del provvedimento impugnato,

[REDACTED]

[REDACTED]

Per queste regioni si ritiene che sussista nel caso di specie il requisito del *periculum in mora*.
Mentre il *fumus boni iuris* emerge dalle censure che precedono.

In via subordinata, si richiede che l'istanza cautelare venga comunque accolta ai fini di una sollecita fissazione dell'udienza di merito in termini utili affinché una pronuncia intervenga entro il 31.03.2025 (termine ultimo per il rilascio dell'alloggio).

P.Q.M.

si confida nell'accoglimento del presente ricorso e di tutte le domande in esso contenute, e per l'effetto nell'annullamento del provvedimento impugnato e condanna delle Amministrazioni resistenti, secondo la propria competenza, a collocare il ricorrente nella posizione della graduatoria corrispondente ad un punteggio pari a 13 (e non a 10). Il tutto con ogni conseguenza di ragione e di legge.

Con vittoria di spese e onorari di giudizio.

Si producono i documenti di cui a separato indice, seguendo l'ordine indicato nel presente ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che il contributo dovuto per la presente controversia è pari ad Euro 650,00 ma, contestualmente alla

notifica, è stata proposta istanza di ammissione al gratuito patrocinio e, pertanto, si chiede di attendere gli esiti della stessa, prima di procedere con la richiesta di pagamento.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti al giudizio instaurato con il presente ricorso ai seguenti recapiti:

Telefax: 0584/556000;

Email (PEC): elisa.vannuccizauli@firenze.pecavvocati.it;

Con ossequio.

Viareggio-Firenze, 2 dicembre 2024.

Avv. Elisa Vannucci Zauli

*

ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

EX ART. 41, COMMA 4, C.P.A.

Il sottoscritto difensore, rivolge rispettosamente istanza, affinché Codesto Ecc.mo TAR,

tenuto conto che

- si configurano quali soggetti controinteressati nel presente ricorso tutti i soggetti presenti nella graduatoria attualmente vigente relativa al Bando per l'assegnazione di alloggi ERP approvato dal Comune di Pietrasanta con determinazione dirigenziale n. 554 del 23.03.2023, che siano collocati in posizione migliore del signor Manaf e che, pertanto, possano essere pregiudicati dall'accoglimento del presente ricorso;
- l'individuazione dei suddetti non è di agevole identificazione considerando che, all'interno delle graduatorie, il Comune identifica gli ammessi tramite il protocollo della domanda, senza riportare alcun dato anagrafico, per questioni di privacy;
- nel caso di specie, peraltro, non risulta pubblicata la graduatoria rettificata a seguito del provvedimento di decadenza adottato nei confronti del signor Manaf, pertanto non è neanche nota la posizione del ricorrente in graduatoria nonché numero e nomi dei soggetti collocati in posizione migliore;
- ciò rende difficoltosa l'individuazione di quest'ultimi e comunque eccessivamente gravosa la notifica nelle forme ordinarie, anche in considerazione dell'elevato numero di soggetti

coinvolti;

considerato

- che quindi è di tutta evidenza come si renda necessaria l'adozione di una modalità di notificazione diversa da quella ordinaria;
- che, a tal fine, nell'ambito della giustizia amministrativa, in casi analoghi, è sovente ammessa la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito *web* delle Amministrazioni interessate (cfr: TAR Lombardia - Milano, ord. 14 dicembre 2020, n. 2484);
- che anche con la recente sentenza, sez. VII, 12 febbraio 2024, n. 1414, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'applicazione della notifica per pubblici proclami possa essere richiesta anche in assenza della previa instaurazione del contraddittorio nei confronti di almeno un controinteressato, sempre che la relativa istanza venga richiesta tempestivamente, entro quindi il termine decadenziale per la proposizione del ricorso, come in questo caso, e che vi sia una situazione di particolare difficoltà nel procedere alla notificazione nelle forme ordinarie;

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto difensore,

rivolge rispettosamente istanza

ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 4, c.p.a. affinché il Presidente del Tribunale, o comunque il Presidente della Sezione a cui verrà affidato il ricorso, Voglia autorizzare i ricorrenti a procedere con la notificazione ai controinteressati, a mezzo di pubblici proclami, mediante pubblicazione, sul sito *web* istituzionale del Comune di Pietrasanta e dell'E.R.P. di Lucca dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso;
 - b) nome e cognome dei ricorrenti e indicazione dell'Amministrazione intimata;
 - c) gli estremi dei provvedimenti impugnati;
 - d) testo integrale del ricorso ed eventuale avviso di fissazione della Camera di Consiglio;
- ovvero secondo le diverse modalità ritenute opportune da Codesto Ecc.mo TAR.**

Con osservanza.

Firenze, 2 dicembre 2024

VANNUCCI
ZAULI
ELISA
Avvocato
02.12.2024
23:26:27
GMT+02:00

Avv. Elisa Vannucci Zauli



